



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2020/57/0575 del 05/08/2020

**Oggetto:** LLPP EDP 2019/016 RISTRUTTURAZIONE EX MARCHESI VIALE ARCELLA PER SEDE DECENTRATA. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 600.000,00 (CUP: H96D19000000004 - CUI: 00644060287201910079 - CIG: 8395882501). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

### IL FUNZIONARIO CON P.O. Lavori Pubblici

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 310 del 21/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Ristrutturazione ex Marchesi Viale Arcella per sede decentrata", dell'importo complessivo di € 600.000,00, da finanziarsi con fondi propri;

RITENUTO di procedere, per l'affidamento di che trattasi, con procedura ordinaria/aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, considerando tale procedura più efficace ed efficiente in relazione al presente appalto, rispetto alla procedura negoziata di cui all'art. 1 c. 2, D.L. 76/2020, tenuto conto:

- dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, secondo i quali l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- della riduzione dei termini prevista dal D.L. 76 del 16/7/2020 (art. 8, c. 1, lett. c) per le procedure ordinarie che consente una notevole accelerazione dei tempi di acquisizione delle offerte, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 79, c. 1, D.lgs. 50/16, di cui si dovrà tenere conto nella fattispecie in considerazione della complessità dell'offerta tecnica da presentare per la partecipazione alla gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante il miglior rapporto qualità- prezzo;
- del fatto che la procedura negoziata di cui al citato art. 1 D.L. 76/2020 si svolge in due distinte fasi procedurali (indagine di mercato con selezione dei concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento) anziché in un'unica fase come la procedura in questione, il che la rende preferibile riducendo gli adempimenti formali, nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici;
- della possibilità di attuare l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/16 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa, norma e conseguente semplificazione, invece, non applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata di cui al citato art. 1 DL 76/2020;

### PRESO ATTO

- che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile tecnicamente, stante l'unitarietà dell'intervento e l'interconnessione delle lavorazioni, né economicamente conveniente, suddividere il contratto in lotti;

- di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, dalla delega del Capo Settore LLPP prot. n. 395822 del 04/10/2019, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:
  - arch. Diego Giacon, , quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2019/310);
  - arch. Luca Mosole, Funzionario Tecnico, quale direttore dei lavori;
  - geom. Sergio Bolgan, Istr. Geometra, quale direttore operativo;

#### VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **il Decreto Legge n. 34/2020 che ha previsto l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara;**

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 90 e n. 91 del 16 dicembre 2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 858 del 23 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 25 febbraio 2020, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario esercizio 2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011 e conseguente variazione di cassa;

#### VISTI

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;
- il D.L. 76 del 16/7/2020

#### D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione degli interventi di "Ristrutturazione ex Marchesi Viale Arcella per sede decentrata";
2. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nelle Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto (approvati con delibera di G.C. n. 310/2019) ed in particolare:
  - l'importo lavori di € 525.000,00 viene scisso in € 503.000,00 da assoggettare a ribasso ed in € 22.000,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
3. che per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (l'art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e il criterio di individuazione

del miglior offerente sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali contenuti nell'Allegato 1 alla presente;

4. che per la formazione della graduatoria verrà utilizzato il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio relativo al prezzo (determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara), sarà attribuito applicando il metodo bilineare di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, con  $X=0,90$ . Il punteggio relativo all'elemento tempo di esecuzione dei lavori (espresso mediante riduzione in giorni interi naturali e consecutivi rispetto ai giorni naturali e consecutivi indicati nel progetto pari a 300 giorni naturali e consecutivi), sarà attribuito tramite interpolazione lineare ( $V_{ai}=R_a/R_{max}$  ove per  $R_a$  si intende la riduzione in giorni interi naturali e consecutivi rispetto al tempo di esecuzione previsto in progetto, offerta del concorrente in esame e per  $R_{max}$  la riduzione in giorni interi naturali e consecutivi rispetto al tempo di esecuzione previsto in progetto, offerta dal concorrente risultato miglior offerente). I criteri qualitativi (B1, B2, B3, B4 dell'Allegato 1), saranno valutati mediante il metodo del "confronto a coppie" tra le offerte presentate da parte di ciascun commissario di gara, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2: al termine dei confronti si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno (riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme prima calcolate).

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si applicherà il metodo del "confronto a coppie", ma i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio di valutazione e sulla scorta della seguente scala di giudizi (criteri motivazionali)

Motivazione	Coefficiente
INSUFFICIENTE: proposta vaga nei contenuti e per nulla dettagliata. Il progetto non è valutabile in quanto troppo essenziale negli elementi attuativi.	0
SUFFICIENTE: Proposta scarna nei contenuti e poco dettagliata, al punto da mancare del tutto di elementi di concretezza.	tra 0,1 e 0,3
DISCRETO: Proposta essenziale nei contenuti e con un livello di dettaglio molto basico. Non vi sono sufficienti elementi di concretezza oppure non vi sono sufficienti dati oggettivi a supporto della proposta stessa.	tra 0,4 e 0,5
BUONO: Proposta apprezzabile nei contenuti, sufficientemente dettagliata e contenente molti elementi di concretezza, anche confermati da dati oggettivamente misurabili.	tra 0,6 e 0,7
MOLTO BUONO: Proposta completa nei contenuti, con un buon livello di dettaglio, concreta, con molti dati oggettivamente misurabili.	tra 0,8 e 0,9
ECCELLENTE: Proposta esaustiva nei contenuti e di ottimo livello di dettaglio nei contenuti, concreta, supportata da dati esaustivi e oggettivamente misurabili.	1

si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

5. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 133, c.8 del D. Lgs. 50/2016;
6. che relativamente alle opere da eseguire:
- la categoria prevalente è OG2 - importo lavori € 244.687,99; ai soli fini della necessità dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si segnala la presenza delle seguenti lavorazioni eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione:
    - Impianti idrici e sanitari (€ 24.330,50) - [art. 1, comma 2, lett. d) - D.M. 37/2008];
- Le opere impiantistiche suddette non costituiscono opere scorporabili, in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo dei lavori e, pertanto, non possono essere assunte da imprese riunite in raggruppamento o consorzio ordinario di tipo verticale. Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario che non avesse dichiarato in sede di gara di

voler subappaltare le opere in questione, dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti.

- le categorie scorporabili sono le seguenti:
  - OS28 – importo lavori € 165.912,01
  - OS30 – importo lavori € 114.400,00
- riformulando in tal senso l'art. 2 dello schema di contratto, approvato con deliberazione di G.C. n. 310/2018, nella parte in cui vengono individuate le categorie omogenee di lavorazione;
- non è ammesso l'avvalimento in ordine alla qualificazione nella categoria prevalente, ai sensi dell'art. 146, c. 3, D.lgs. 50/16 nonché in ordine qualificazione nella categoria scorporabile OS30, così come stabilito dall'art. 89, c. 11, D.lgs. 50/16 nonché dall'art. 1, c. 2, DM . 248/2016, in quanto trattasi di lavorazioni contemplate dall'art. 2 del medesimo D.M.;
  - si specifica che la categorie scorporabile OS30 (rientrante come sopra precisato nell'elenco delle opere s.i.o.s.s., di cui all'art. 2 D.M. Infrastrutture e trasporti 10.11.2016, n. 248), è subappaltabile nel limite massimo del 30 per cento dell'importo della categoria stessa (ai sensi dell'art. 105, c. 5, D.lgs. 50/16 nonché dell'art. 1 DM 248/16); il predetto limite di subappaltabilità, non è computato ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto dalla vigente normativa, come previsto dall'art. 1, c. 2, D.M. 248/16.
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
  8. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](#), avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;
  9. l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categorie e classifica adeguata alle categorie e importo dei lavori da appaltare;
  10. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
  11. che l'opera è appaltabile;
  12. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
  13. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato:
    - arch Diego Giacon quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
    - arch. Luca Mosole, Funzionario Tecnico, quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;
    - geom. Sergio Bolgan, Istr. Geometra, quale direttore operativo
  14. il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

05/08/2020

Il Funzionario con P.O.  
Diego Giacon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa